

TI_GERICHTE 38.2006.32 vom 18. Mai 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2006.32

FR: TI_GERICHTE 38.2006.32 du 18 mai 2006

IT: TI_GERICHTE 38.2006.32 del 18 maggio 2006

Volltext

Incarto n.38.2006.32

dc/gm

Lugano

18 maggio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 11 aprile 2006 interposto da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 marzo 2006 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

vista la proposta transattiva della Sezione del lavoro del 9 maggio 2006 del seguente tenore:

" (...) abbiamo trasmesso una copia del gravame e del colloquio di consulenza 25 ottobre 2005 al consulente del personale, signor _____, per una sua presa di posizione. Da questo accertamento sono emersi una versione più precisa dei fatti e un certificato medico che in precedenza non era presente agli atti e quindi non è stato considerato (doc. 2 e 3).

Visto quanto precede, constatata l'incompletezza del fatto, la parte convenuta propone quale soluzione transattiva della vertenza, l'annullamento della querelata decisione, al fine di procedere al completamento dell'istruzione ed in seguito all'emissione di una nuova decisione. (...)" (cfr. Doc. III)

considerato che l'assicurata il 15 maggio 2006 ha accettato tale proposta transattiva rilevando:

constatato che le parti hanno trovato una soluzione transattiva, nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2006 è annullata e la causa è rinviata all'amministrazione per nuovi accertamenti;

ricordato che secondo l'art. 50 LPG:

"1Le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.

2L'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.

3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."

precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.